

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Aprile 2019

NORMATIVA

[MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 21 gennaio 2019 N.50](#)

Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica (GU n.84 del 09-04-2019)

[COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELIBERA 15 febbraio 2019 N.19](#)

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dal Consorzio interuniversitario Cineca (GU n.84 del 09-04-2019)

[LEGGE 12 aprile 2019, n. 31](#)

Disposizioni in materia di azione di classe (GU n.92 del 18-04-2019)

[DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32](#)

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (GU n.92 del 18-04-2019). Il provvedimento molto complesso contiene anche norme che modificano il codice degli Appalti. [L'Ufficio Studi conta di intervenire con un commento come di consueto al momento della conversione del decreto.](#)

[DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34](#)

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (GU n.100 del 30-04-2019)

GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI STATO SEZ. III SENTENZA N.2313 DEL 9 APRILE 2019](#)

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR, ha ritenuto legittima l'esclusione da una gara di una impresa che si era visto negare il DURC per alcune incongruenze del tutto marginali.

Secondo il Consiglio di Stato la ragione ostativa al rilascio può essere rinvenuta *"anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi"* pur se molto bassi, inferiori alla soglia di *"rilevanza"* fissata dalla legge.

Nel caso di specie una azienda, con oltre duemila dipendenti, si era visto negare il DURC (e, conseguentemente, non aveva potuto partecipare ad una gara di appalto) in quanto non era stato inserito il codice fiscale del figlio di una dipendente con la conseguente scopertura contributiva di circa 330 euro.

[Corte Costituzionale Sentenza 2 maggio 2019, n. 106](#)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 88, lett. b), della l. 13 luglio 2015, n. 107 («Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»), là dove si prevede una speciale procedura selettiva, riservata ad alcune categorie di aspiranti, per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

[Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 18 aprile 2019, n. 2535](#)

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che non abbia partecipato alla gara è legittimato ad insorgere avverso il bando, e impugnandone le clausole che rivestano portata immediatamente escludente (per tali intendendosi quelle che impongono oneri incomprensibili o sproporzionati, che rendano la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa, che precludano una valutazione di convenienza economica, che presentino gravi carenze nell'indicazione dei dati essenziali necessari per la formulazione dell'offerta, oppure - come nel caso di specie - che prevedano una base d'asta tale da non consentire la presentazione di un'offerta remunerativa) e contestando il fatto stesso che sia stata indetta una gara pubblica (conferma, con diversa motivazione, TAR Campania, sez. V, sent. n. 5356/2018)

[Corte di giustizia dell'Unione Europea Nona Sezione Sentenza 2 maggio 2019](#)

I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale - come quella italiana - secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi

separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice (questione pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio).

Consiglio di Stato, Sez. V, 14/3/2019 n. 1687 Il dies a quo per l'impugnazione dell'aggiudicazione da parte del concorrente non aggiudicatario inizia a decorrere dal momento in cui esso ha ricevuto la comunicazione individuale di cui all'art. 76, c. 5, d.lgs. n.50/2016. Ai sensi dell'art. 76, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016: "le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ... omissis ... c) la decisione di non aggiudicare un appalto ... a tutti i candidati". Inoltre, ai sensi del c. 6 della medesima disposizione normativa: "le comunicazioni di cui al c.5 sono fatte mediante posta elettronica certificata ...". Ne consegue che, nel caso di specie, la determina di annullamento della gara avrebbe dovuto essere specificamente e direttamente comunicata alla società che aveva presentato domanda di partecipazione alla gara e che, pertanto, trattandosi di atto per il quale era necessaria la comunicazione individuale, il dies a quo per l'impugnazione dello stesso decorreva solo dalla comunicazione medesima, che non è mai avvenuta, e non dalla pubblicazione. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa risulta, infatti, che: "avendo parte ricorrente presentato la domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, si ritiene che per questo, in quanto direttamente interessata e pertanto necessaria destinataria di una comunicazione individuale, il termine per la impugnazione debba decorrere soltanto a fare data dalla ricezione della nota di comunicazione della detta deliberazione, non ritenendosi né idonea né sufficiente la pubblicazione all'albo pretorio. Ed infatti la pubblicazione all'albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell'atto da parte dei soggetti ai quali l'atto direttamente si riferisce ed interessati ad impugnarlo, nei cui confronti, pertanto, occorre che ai fini in questione il provvedimento sia notificato o comunicato direttamente".

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 9 APRILE 2019 N.78 La materia cui è stata chiamata a decidere la Corte è se sia legittimo, vale a dire costituzionale, il dettato legislativo per cui il divieto di partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia non si estende al coniuge. Si violano o no gli articoli 3 - 97 della Costituzione in punto di irragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa? Il giudice che solleva la questione richiama il ragionamento già esposto, per cui se il divieto comprende l'affinità - di cui il coniugio è presupposto - è abbastanza evidente che anche il rapporto di coniugio sia ricompreso nelle situazioni ostative. **Secondo** la Corte - il vincolo matrimoniale rispetto ad altri rapporti di parentela, posto che si fonda su elemento volontaristico comportante diritti e doveri nascenti dalla normativa civilistica, e che spesso viene in essere a fronte di una relazione che nasce proprio nel contesto lavorativo. La differenza del rapporto di coniugio dagli altri rapporti parentali fa sì che, quindi, ragionevolmente sia trattato in modo diverso.

Ulteriormente, la norma generale sull'incompatibilità in materia concorsuale, vale a dire l'art 51 c.p.c., espressamente regola il coniugio, per cui, richiamando un antico brocardo *lex, ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*. La Corte conclude con un'osservazione non priva di pregio, e che fa meditare, affermando che *"l'esigenza di preservare l'accesso alla carriera accademica da possibili condizionamenti è soddisfatta attraverso meccanismi diversi dalla drastica previsione dell'incandidabilità*. Di contro, la parte sulla unitarietà della famiglia sembra poggiare su una difesa giuridicamente poco sostenibile. Sul punto l'Ufficio Studi fornirà uno specifico commento con richiami ad altre pronunce.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.